

APPROFONDIMENTO Commercializzazione delle borse di plastica

(Allegato alla Circolare CNA Nazionale – DPT Politiche Ambientali Prot. 05/18)

Nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica - aspetti di ambiente e fiscali

La nuova disciplina, che apporta alcune novità e abroga le norme precedenti (commi 1129, 1130 e 1131 della L. 296/2006 e art. 2 della L. 28/2012), è stata inserita nel Testo Unico ambiente e, in particolare, nel titolo sulla "Gestione degli Imballaggi", ponendosi come obiettivo quello di favorire un'importante riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, visto il significativo impatto per l'ambiente di tali rifiuti.

Sono interessate dalle novità:

- le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
- le attività di commercio all'ingrosso e/o all'utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;

Poiché nella definizione di commercializzazione si fa riferimento alle attività di fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti, riteniamo che **le attività artigianali ricadano negli obblighi solo laddove svolgano una attività, seppure secondaria, di commercio** (ad esempio, attività quali le tintolavanderie o di parrucchiere/estetica che vendono prodotti al cliente).

Definizioni (art. 218)

Sono state introdotte le seguenti definizioni di:

- **plastica:** polimero definito nel regolamento REACH (art. 3, punto 5) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
- **borse di plastica:** borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
- **borse in plastica leggere:** borse di plastica fornite per il trasporto con spessore delle singole pareti fino a 50 micron;
- **borse in plastica ultralegere:** borse di plastica fornite ai fini di igiene o come imballaggi primari per alimenti sfusi con spessore delle singole pareti fino a 15 micron (si tratta ad esempio dei sacchetti a fianco del banco ortofrutta o del banco del pesce);
- **borse di plastica oxo-degradabili:** borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione delle materie plastiche in microframmenti;
- **borse di plastica biodegradabili e compostabili:** borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal CEN ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002
- **commercializzazione di borse di plastica:** fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

Divieto di commercializzazione (art.226-bis)

È disposto il divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron), nonché delle altre borse che non rispettano le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche delle borse in plastica commercializzabili (art. 226-bis e 226-ter)

Possono essere commercializzate **soltanto**:

1) le borse in plastica biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (monouso), certificate da organismi accreditati.

2) le borse in plastica leggere riutilizzabili, che rispettano determinati spessori di maniglie interne ed esterne e determinate percentuali di plastica riciclata, a seconda che siano fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari o NON alimentari.

a) Caratteristiche per borse in plastica leggere riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari:

- maniglia **esterna** alla dimensione utile del sacco con spessore > 200 micron e almeno il 30% di plastica riciclata;
- maniglia **interna** alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 30% di plastica riciclata.

b) Caratteristiche per borse in plastica leggera riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi NON alimentari:

- maniglia **esterna** alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 10% di plastica riciclata;
- maniglia **interna** alla dimensione utile del sacco con spessore > 60 micron e almeno il 10% di plastica riciclata.

3) le borse di plastica ultraleggera (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron), che rispettano le seguenti condizioni:

- biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432:2002,
- incremento progressivo della percentuale di materia prima rinnovabile: 40% dal 1/1/2018, 50% dal 1/1/2020, 60% dal 1/1/2021. Le percentuali sono determinate in base a standard UNI CEN/TS 16640 da organismi accreditati.

In merito all'utilizzo di materiali destinati al contatto con alimenti sono comunque salvaguardati gli obblighi di conformità alla normativa specifica, cosiddetta "MOCA" (DM 21/3/1973 e Regolamenti UE 10/2011; 1935/04; 2023/06) ed il divieto di utilizzare plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

Ricordiamo che le norme precedenti avevano previsto un divieto generale di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili a partire dal 1/1/2011, mentre dal 25/3/2012 potevano essere commercializzate solo borse di plastica conformi a determinate caratteristiche, che sostanzialmente non si discostano da quelle ora previste: borse monouso, con polimeri conformi alla norma UNI EN 13432:2002; borse riutilizzabili con gli stessi spessori delle maniglie interne ed esterne e le stesse percentuali di plastica riciclata sopra indicati, a seconda che fossero fornite per uso alimentare o per usi diversi (consulta "vedi anche"). Fanno eccezione le disposizioni sulle borse di plastica ultraleggera, che rappresentano una novità.

Distribuzione NON gratuita (art. 226-bis co.2, 226-ter co.5)

Per le borse di plastica commercializzabili, ossia le borse leggere riutilizzabili, le borse di plastica ultraleggera e le borse monouso di plastica biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 13432:2002, è disposto che la loro distribuzione non può essere gratuita, ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare negli scontrini o nelle fatture d'acquisto dei beni trasportati con tali borse. La vendita della borsa di plastica non si ritiene un'operazione

accessoria ad altra cessione e per questo motivo alla cessione delle borse di plastica deve essere applicata l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Informazioni ai consumatori (art. 219 co. 3-bis e 224 co. 3 lett. g)

I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.

Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE.

Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell'utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Obblighi informativi di Conai (art. 220-bis)

Il Conai deve redigere una relazione annuale per il Catasto Rifiuti, che comunica tramite il MUD. I dati necessari per il MUD, il Conai li acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica.

Sanzioni (art. 261 co. 4-bis)

Sono state introdotte alcune modifiche anche in merito alle sanzioni.

Per la violazione delle disposizioni degli articoli 226-bis e 226-ter è prevista una *"sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore"*.

Rispetto alla norma precedente è ridotto dal 20% al 10% il valore soglia di fatturato da confrontare con le quantità di borse vendute.

All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia locale, ecc.).

Le interpretazioni ministeriali

Il Ministero dell'Ambiente è intervenuto il 4/1/2018 con una circolare interpretativa in merito alle nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica, specificando che la nuova disciplina:

- **è stata adottata per chiudere una procedura d'infrazione Comunitaria** per il mancato recepimento di una direttiva europea (2015/720/UE),
- **mantiene il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggior spessore** già stabiliti da una legge del 2012, mentre per quelle **ultraleggere introduce una restrizione alla commercializzazione attraverso un divieto per quelle non biodegradabili e compostabili certificate e non realizzate con una determinata percentuale di materiale rinnovabile**, che aumenta progressivamente a partire dal 1/1/2018,
- **introduce l'obbligo di far pagare** (cosiddetto "pricing") **tutte le borse di plastica ammesse al commercio a partire dall'1/1/2018**. Per quelle **leggere biodegradabili e compostabili certificate e quelle riutilizzabili** con determinati spessori (quelle, ad esempio, disponibili alla cassa) questo era già ampiamente praticato su base

volontaria dal 2012. **E' una novità, invece, per quelle ultraleggere** biodegradabili e compostabili certificate di spessore inferiore a 15 micron e con almeno il 40% di materiale rinnovabile, **fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi**, come frutta, verdura e altri alimenti **che non siano già stati preincartati dal produttore.**

- **fornisce un chiarimento sulla possibilità di utilizzare borse portate dall'esterno per l'asporto di prodotti sfusi, in sostituzione delle borse ultraleggere** per risparmiare la spesa per il loro acquisto. Il Ministero dell'Ambiente ritiene che l'obbligo di "pricing" riguardi solo quelle fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti e, pur essendo favorevole ad ogni pratica virtuosa che riduca l'utilizzo di shopper ultraleggeri, ritiene che sul punto la competenza spetti al Ministero della Salute, in quanto vanno rispettate le norme igienico-alimentari relative ai materiali a contatto con gli alimenti.

Il Ministero della Salute, allo stato attuale, è orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che rispondano alle norme sui materiali a contatto con gli alimenti, a condizione che non siano già stati utilizzati in precedenza per evitare il rischio di contaminazioni batteriche. Il titolare dell'esercizio commerciale avrebbe la facoltà di verificare l'idoneità dei sacchetti monouso introdotti.